

Prot. N. HEPV17_2023_PEC_00011 del 13/11/2023

Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: **Dichiarazione idoneità dell’area di impianto – ID VIP 7410 Latiano (BR) – Progetto di un nuovo impianto agrovoltaiico, denominato “SV01” di potenza nominale pari a 40 MW e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR) , con connessione alla RTN prevista in corrispondenza della futura SE Terna di Latiano (BR) – Procedimento ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 152/2006 - VIA**

In relazione al prefato oggetto si evidenzia e si dichiara quanto segue.

Invero, il parere negativo reso dal Mic in ordine al progetto in questione, al di là delle errate e contraddittorie conclusioni cui perviene, muove dalla premessa giuridicamente corretta per la quale **l’area interessata dall’impianto è ex lege idonea.**

Infatti è lo stesso parere del Mic a darne espressamente atto, laddove afferma (punto 1.1) che **“ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull’ambiente e sul patrimonio culturale, la Soprintendenza ABAP competente ha rilevato che i lotti oggetto di intervento di realizzazione dei campi fotovoltaici e il lotto in cui è prevista la costruzione della stazione di utenza: -non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 134 lett. a) e dell’art.136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. – Codice dei beni culturali e del paesaggio; non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all’art. 134 lett. b) ed all’art. 142; non**

ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c9 e all'art. 143".

E ancora: **"Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento"**. Di talché, a chiusura del punto 1.1, la Soprintendenza ammette che **"A conoscenza della Soprintendenza ABAP competente non vi sono interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto"**.

Inoltre, al punto 1.2, il Mic afferma che **"nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice"**. Ciò sia in relazione ai beni archeologici che in relazione ai beni architettonici.

In ragione di ciò, l'odierno proponente non può che dichiarare a sua volta la consequenziale e logica idoneità dell'area su cui insiste il progetto proposto, atteso che, proprio in applicazione della ricognizione effettuata dallo stesso Mic, si ricade nella fattispecie delineata dall'art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 ..., sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"), ove si prevede che sono **"idonee" le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).**

Dunque, l'equazione posta dalla legge è chiara: se non ricade nel perimetro tutelato dal Codice dei Beni Culturali l'area agricola su cui insiste il progetto è "idonea".

Viceversa, oscura e opaca è proprio la conclusione negativa del Mic, il quale, non potendo non constatare che l'area di progetto – come è nei fatti – non interessa vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del D.lgs n. 42/2004, pur di rendere un parere a tutti i costi sfavorevole agli impianti di energia rinnovabile, è costretto a smentire se stesso e a contraddirsi, procedendo in argomentazioni ultronee e pretestuose che si autoconfutano irrimediabilmente.

E in effetti, la mancanza di coerenza logica prima ancora che giuridica del Mic va imputata a un mero pregiudizio ideologico che, tuttavia, si pone in insanabile contrasto con l'evidenza normativa statale e, in particolare, con quanto statuito nell'art. 20 del D.lgs. 199/2021.

Pertanto, una volta scrostata la patina ideologica e 'irrazionale' del parere reso dal Mic, è da quello stesso parere che si evince l'idoneità dell'area. Idoneità che la legge individua e disciplina e che la società proponente non può che ribadire.

Tanto si doveva con riguardo al dubbio interpretativo sollevato da codesto ufficio ministeriale in ordine all'interpretazione del parere del Mic sul progetto proposto da HEPV17 Srl.

Con osservanza.


Trento, 13 novembre 2023

HEPV17 S.R.L.

Riccardo Ricci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riccardo Ricci'.

avv. Luciano Patruno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luciano Patruno'.